

Aggiornamento Programma di Misure Strategia Marina

redatto ai sensi del Decreto Legislativo 13ottobre 2010, n. 190

***VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA***

RAPPORTO PRELIMINARE

(D. Lgs. 152/2006 Articolo 13 c. 1)

Ottobre2021

1. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI MISURE STRATEGIA MARINA

Il presente Rapporto preliminare è predisposto nell'ambito del processo di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell'aggiornamento del programma di misure (di seguito Aggiornamento POM) previsto dall'art. 7 e dall'art. 12 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 per l'attuazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE (di seguito MSFD) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

A livello nazionale il riferimento normativo per la VAS è il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006) che nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ne accompagna l'intera vita, dalle prime fasi della loro elaborazione e fino alla loro completa attuazione, con la finalità di garantire che essi contribuiscano alla protezione dell'ambiente e alle condizioni per uno sviluppo sostenibile

L'Aggiornamento POM, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi che possono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e, a tal fine, è predisposto il presente rapporto preliminare comprendente:

"(...) una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto" (Art. 12, comma 1, D. Lgs. 152/2006).

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190, l'Aggiornamento POM è elaborato dal Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTE) in qualità di Autorità competente per l'attuazione della MSFD, avvalendosi del Comitato Tecnico di cui all'art. 5 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190, ove sono rappresentati le Amministrazioni centrali competenti, le Regioni e le Province autonome, l'Unione Province d'Italia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Inoltre, l'art. 12 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 dispone che l'Aggiornamento POM sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata.

Sulla base di queste competenze, è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS in sede statale ed i ruoli per la VAS sono i seguenti:

- l'Autorità Procedente/Proponente è il MiTE;
- l'Autorità Competente per la VAS è il MiTE – Direzione generale per la CREscita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo.

Il parere motivato è espresso dal MiTE.

Obiettivi della Fase preliminare

Come definito dall'art. 13 del D.Lgs 152/2006, il Proponente entra in consultazione, sin dalle fasi iniziali della elaborazione dell'Aggiornamento POM, con l'Autorità Competente per la VAS, sulla base di un Rapporto Preliminare sui possibili effetti ambientali significativi che possono derivare dall'attuazione del Programma, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica di assoggettabilità.

Struttura del Rapporto preliminare

Il presente Rapporto Preliminare è strutturato nelle seguenti sezioni:

Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

- la prima introduttiva che descrive l'applicazione della VAS all'Aggiornamento POM e le informazioni generali: obiettivi, finalità, linee strategiche (Cap. 1)
- la seconda ha per obiettivo l'individuazione della portata delle informazioni e dell'ambito della valutazione ambientale (Cap. 2) e prevede:
 - 2.1 - il contesto normativo e pianificatorio/programmatico (normativa internazionale, comunitaria e nazionale, piani e programmi) e gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale pertinenti all'Aggiornamento POM;
 - 2.2 – genesi e indirizzi preliminari dell'Aggiornamento POM.

L'Autorità Procedente procede, avvalendosi del Comitato Tecnico di cui all'art. 5 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190, all'elaborazione dell'Aggiornamento POM e, preliminarmente alla sua approvazione, avvia la fase di consultazione e informazione del pubblico secondo quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 per un periodo di 30 giorni, acquisendo le eventuali osservazioni del pubblico ed integrandole, ove lo ritenga necessario, nell'Aggiornamento POM. Inoltre, l'Autorità Procedente, acquisito il provvedimento di verifica di assoggettabilità da parte dell'Autorità Competente, procede all'integrazione nell'Aggiornamento POM delle eventuali specifiche integrazioni presenti nel relativo parere motivato di assoggettabilità a VAS.

Conclusa la fase di consultazione e informazione del pubblico, il MiTE sottopone l'Aggiornamento POM alla Conferenza Unificata e, acquisito il parere, predispose il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e relazione di accompagnamento che approva e adotta l'Aggiornamento POM.

Il MiTE provvede inoltre a trasmettere l'Aggiornamento POM, trasposto nel formato conforme al reporting comunitario, alla Commissione Europea secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 entro il 30 marzo 2022.

I programmi di monitoraggio della Strategia Marina, approvati con DM 2 febbraio 2021 per il periodo 2021-2026, includono il monitoraggio degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Programmi di Misure nonché la verifica del raggiungimento/mantenimento del Buono Stato Ambientale (GES) e dei traguardi ambientali aggiornati con DM 15 febbraio 2019, così da individuare tempestivamente l'eventuale inefficacia e/o inefficienza nell'implementazione delle singole misure ed adottare le opportune azioni correttive.

Al fine di attuare la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE secondo le previsioni, in particolare, dei seguenti articoli del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190:

- art. 8 (Valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino)
- art. 9 (determinazione dei requisiti del Buono Stato Ambientale (Good Environmental Status - GES))
- art. 10 (definizione dei Traguardi ambientali, relativi ai progressi nel processo di conseguimento del buono stato ambientale)
- art. 11 (elaborazione dei Programmi di Monitoraggio coordinati, finalizzati a valutare in maniera continua lo stato dell'ambiente marino per stimare l'eventuale divario rispetto al buono stato ambientale definito o il suo mantenimento nel tempo)
- art. 12 (elaborazione dei Programmi di Misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale),

è stata siglato un accordo operativo tra MiTE, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) e le ARPA Calabria, Emilia-Romagna e Liguria, che prevede che l'ISPRA assicuri al MiTE il supporto tecnico-scientifico per l'aggiornamento dei Programmi di Misure di cui al DPCM 10 ottobre 2017.

Il presente rapporto è pertanto elaborato con i contributi del MiTE e dell'ISPRA sulla base delle rispettive competenze.

2. INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGRAMMA DI MISURE – STRATEGIA MARINA

2.1. Contesto normativo di riferimento per il Programma di Misure – Strategia Marina

2.1.1. La normativa che prevede l'aggiornamento del Programma di Misure – Strategia Marina

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 270 del 18 novembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino".

L'art. 12 dello stesso prevede l'elaborazione di uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale, determinato secondo quanto previsto all'art. 9 del medesimo D.Lgs..

Le misure sono raggruppate secondo le seguenti tipologie, indicate nell'Allegato VI del D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190:

1. Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.
2. Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.
3. Controlli della distribuzione spaziale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento di conduzione di un'attività.
4. Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.
5. Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell'inquinamento marino.
6. Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buono stato ambientale.
7. Strumenti di mitigazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.
8. Comunicazione, coinvolgimento degli interlocutori privilegiati e sensibilizzazione.

La normativa prevede inoltre un raccordo con le misure esistenti, ove si richiede, all'art. 12, comma 2, che il MiTE:

- a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, anche aventi finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonché delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunica al Comitato Tecnico l'esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, affinché i programmi di misure possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

La definizione del programma di misure deve inoltre essere conforme ai seguenti principi generali che sovrintendono l'implementazione delle politiche ambientali nei loro aspetti più generali:

- principio di precauzione

Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

- azione preventiva
- limitazione del danno
- “chi inquina paga”
- sviluppo sostenibile.

Preliminarmente alla loro adozione, le misure vengono sottoposte ad una analisi degli impatti socioeconomici selezionando uno ovvero, ove lo si ritenga opportuno, ambedue i seguenti approcci:

- analisi costi/benefici
- analisi costi/efficacia.

Stante il limite spaziale di applicabilità delle misure all'interno del territorio nazionale inclusivo delle acque territoriali (entro le 12 miglia dalla linea di base) e del fondo marino ove si eserciti la giurisdizione nazionale, l'art. 12, comma 7, richiede che sia effettuata la valutazione sull'incidenza prodotta dalle misure sulle acque situate oltre l'ambito giurisdizionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque.

L'art. 12, commi 10 e 11, fornisce ulteriori specificazioni sul contenuto delle misure che possono includere:

- a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e della biodiversità;
- b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;
- c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;
- d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;
- e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e porre rimedio ai danni causati all'ambiente marino dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamente trattati a causa, in particolare, dell'assenza, del malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione;
- f) indicazione di misure di gestione volte a rendere economicamente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale;
- g) misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversità degli ecosistemi.

In riferimento alle aree marine protette di cui alla precedente lettera g), l'art. 12, comma 12, richiede che il MiTE, d'intesa, ove necessario, con il Ministero degli affari esteri, promuova iniziative presso gli organismi internazionali per mantenere e/o ripristinare l'integrità della struttura e del

Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

funzionamento degli ecosistemi interessati da impatti significativi prodotti da attività umane a livello comunitario o internazionale.

L'art. 12 non esaurisce gli strumenti di intervento finalizzati al mantenimento e/o raggiungimento del Buono Stato Ambientale. Infatti, nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticità che richiede un intervento urgente, l'art. 13 prevede, nell'ambito della cooperazione regionale di cui all'art. 6 e in accordo con gli altri Stati, l'elaborazione di un piano d'azione contenente:

- attuazione anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11, in relazione rispettivamente alla valutazione dello stato dell'ambiente marino, determinazione del buono stato ambientale, definizione dei traguardi ambientali, definizione e applicazione dei programmi di monitoraggio;
- introduzione e applicazione di misure più restrittive di quelle individuate nel programma di cui all'art. 12.

Tale piano non deve impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ambientale in un'altra regione o sottoregione marina. Il MITE provvede ad informare la Commissione europea in merito al piano d'azione adottato.

Pur essendo la finalità del programma di misura nel conseguire o mantenere un buono stato ambientale per il tramite dei traguardi ambientali di cui all'art. 10, l'art. 14 individua le seguenti fattispecie che costituiscono causa di eccezione nel mancato adempimento delle suddette finalità:

- a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;
- b) le cause naturali;
- c) la forza maggiore;
- d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore rispetto alla tutela contro gli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
- e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto.

L'individuazione delle situazioni ove ricorrano le suddette cause di eccezione deve tener conto anche delle conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

Secondo l'art. 14, comma 3, è compito dei programmi di misura indicare in modo specifico, fornendo una adeguata motivazione, la sussistenza di eventuali cause di eccezione.

Qualora ricorrano cause naturali (b)), forza maggiore (c)) o modifiche o alterazioni causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale (d)), il programma di misure dovrà prevederne di specifiche volte ad assicurare il continuo perseguimento dei traguardi ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine, nonché volte ad attenuare l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Nel caso di modifiche o alterazioni causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di

interesse generale (d)), tali misure devono garantire che le modifiche o le alterazioni non precludano o compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato ambientale nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

Il successivo art. 14, comma 4, prevede la possibilità per il MiTE di non adottare specifiche misure, qualora:

- non sussistono rischi significativi per l'ambiente marino;
- le misure sono tali da implicare costi sproporzionati rispetto ai rischi per l'ambiente marino.

In tali casi, il MiTE informa la Commissione europea circa la decisione, fornendo la necessaria motivazione e dimostrando che ciò non precluderà in modo definitivo l'eventuale successivo avvio di un processo di conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.

Per la causa di eccezione ricadente in azioni o omissioni non imputabili all'Italia (a)), congiuntamente ai casi in cui risulti che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale delle acque marine è influenzato da uno o più fattori che non possono essere adeguatamente gestiti a livello nazionale, l'art. 15 prevede la possibilità per il MiTE di richiedere alla Commissione Europea un'azione comunitaria. Tale azione può anche essere richiesta qualora lo stato ambientale delle acque marine sia influenzato dall'attuazione di politiche comunitarie o di accordi internazionali.

Inoltre, possono essere altresì sottoposte alla Commissione europea ed al Consiglio europeo apposite raccomandazioni ove vi sia la necessità di attivare un'azione delle istituzioni comunitarie.

Infine, in riferimento alle specifiche esigenze di pianificazione delle attività antropiche volte ad un uso sostenibile delle risorse marine, in ambito comunitario si è proceduto all'adozione della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, recepita nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201.

Le finalità indicate all'art. 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201 sono le seguenti:

“Il presente decreto istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.”

Così facendo il legislatore ha distinto le azioni afferenti alla programmazione delle misure volte alla mitigazione delle pressioni e degli impatti insistenti sugli ecosistemi marini con il fine di raggiungere il Buono Stato Ambientale (D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190) dalla pianificazione delle attività di utilizzo delle risorse marine e relative sintesi degli usi confliggenti (D.Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201). All'interno della pianificazione dello spazio marittimo, la Strategia Marina rappresenta l'architettura volta ad assicurare la sostenibilità ambientale delle attività previste e tale piano è soggetto a VAS con Autorità Procedente il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di Autorità competente per l'attuazione della Direttiva 2014/89/UE.

2.1.2. Il contesto comunitario: reporting e classificazione delle misure

In sede comunitaria, nell'ambito della CIS - *Common Implementation Strategy* per l'implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE, sono state condivise e approvate delle linee guida per gli adempimenti in merito alle comunicazioni alla Commissione Europea (reporting comunitario) dei Programmi di Misure (MSFD Guidance Document 12). Tali linee guida si applicano anche all'aggiornamento sullo stato di implementazione dei programmi di misure previsto dopo tre anni dall'adozione (Interim Report) e all'aggiornamento del programma di misure ad ogni ciclo sessennale di implementazione della MSFD. La trasposizione nella legislazione nazionale degli adempimenti in merito alle comunicazioni alla Commissione Europea, hanno trovato riscontro nell'art. 12, comma 9 del D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190.

La guida al reporting espone un percorso finalizzato alla individuazione delle misure specifiche richieste dalla MSFD per il raggiungimento e/o mantenimento del Buono Stato Ambientale. In particolare, nella guida sono individuate due tipologie di misure esistenti (1.a e 1.b) e due tipologie di misure specifiche per la MSFD (2.a e 2.b) in funzione di quanto previsto dall'art. 13 della MSFD, recepito dall'art. 12 del D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190. Stante la necessità di effettuare una analisi degli impatti socioeconomici (costi/benefici e/o costi/efficacia) nell'implementazione delle misure, in funzione della tipologia delle misure viene associata la necessità o meno dell'analisi socioeconomica. Infatti, per le misure esistenti, si presuppone che tale analisi socioeconomica sia già stata effettuata all'interno del processo che ha condotto alla loro adozione.

La tabella sottostante riassume le tipologie di misure e l'applicazione o meno dell'analisi socioeconomica:

Misure	Categoria	Analisi costi- efficacia (CEA)	Analisi costi- benefici (CBA)
Articoli 13(1) & 13(2) Misure rilevanti per il raggiungimento e il mantenimento del GES che sono state <u>adottate e implementate</u> mediante altri provvedimenti normativi	ESISTENTI 1.a	NO	NO
Articoli 13(1) & 13(2) Misure rilevanti per il raggiungimento e il mantenimento del GES che sono state <u>adottate</u> mediante altri provvedimenti normativi e la cui <u>implementazione è ancora parziale o assente</u>	ESISTENTI 1.b	NO	NO
Articolo 13(3) Misure <u>addizionali</u> per il raggiungimento e il mantenimento del GES <u>basate su normative comunitarie o accordi internazionali</u> esistenti ma che vanno	NUOVE 2.a	SI Caso per caso	SI Caso per caso

Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

oltre ciò che è già previsto			
Articolo 13(3) Misure <u>addizionali</u> per il raggiungimento e il mantenimento del GES che <u>non si basano su normative comunitarie o accordi internazionali</u> esistenti, i.e. sono totalmente nuove	NUOVE 2.b	SI	SI

Inoltre, alla luce del processo di implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (WFD) ove è previsto un analogo programma di misure volto al raggiungimento degli obiettivi di Buono Stato Ecologico, Chimico e Quantitativo per i corpi idrici superficiali e sotterranei, nella guida è stabilita, a livello indicativo e generale, una corrispondenza tra le Tipologie Chiave di Misure (KTM) della WFD e la loro rilevanza per la MSFD. Ciò al fine di rendere i programmi di misure della WFD e della MSFD coerenti e sinergici. Nella tabella sottostante è riportato l'estratto della guida con tale corrispondenza:

N°	WFD KTM description	Indicative relevance to MSFD
1	Construction or upgrades of wastewater treatment plants	Relevant for the reduction of nutrient loads & solid particles (D5, D10)
2	Reduce nutrient pollution from agriculture	Relevant for the reduction of nutrient loads (D5)
3	Reduce pesticides pollution from agriculture	Relevant for the reduction of contaminants loads (D8, D9)

Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

N°	WFD KTM description	Indicative relevance to MSFD
4	Remediation of contaminated sites (historical pollution including sediments, groundwater, soil)	Relevant for the reduction of contaminants loads (D8, D9)
5	Improving longitudinal continuity (e.g. establishing fish passes, demolishing old dams)	Relevant in relation to diadromous fish (D1) and sediments (D7)
6	Improving hydromorphological conditions of water bodies other than longitudinal continuity (e.g. river restoration, improvement of riparian areas, removal of hard embankments, reconnecting rivers to floodplains, improvement of hydromorphological condition of transitional and coastal waters, etc.)	Relevant (D7)
7	Improvements in flow regime and/or establishment of ecological flows	Relevant (D7)
8	Water efficiency technical measures for irrigation, industry, energy and households	Unlikely
9	Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from households	Unlikely
10	Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from industry	Unlikely
11	Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from agriculture	Unlikely
12	Advisory services for agriculture	Relevant for nutrient and pesticide reduction (D5, D8, D9)
13	Drinking water protection measures (e.g. establishment of safeguard zones, buffer zones etc.)	Relevant for seawater desalination (D7)
14	Research, improvement of knowledge base reducing uncertainty	Relevant, could be applied to all descriptors
15	Measures for the phasing-out of emissions, discharges and losses of priority hazardous substances or for the reduction of emissions, discharges and losses of priority substances	Relevant for the reduction of contaminant loads (D8, D9)
16	Upgrades or improvements of industrial wastewater treatment plants (including farms)	Relevant for the reduction of nutrients, solid particles and contaminant loads (D5, D8, D9, D10)
17	Measures to reduce sediment from soil erosion and surface run-off	Possibly relevant for the reduction of nutrients & sediments (D5, D7)
18	Measures to prevent or control the adverse impacts of invasive alien species and introduced diseases	Relevant (D2)
19	Measures to prevent or control the adverse impacts of recreation including angling	Relevant (D2, D3, D10, D11)
20	Measures to prevent or control the adverse impacts of fishing and other exploitation/removal of animal and plants	Relevant (D1, D3, D4, D6)
21	Measures to prevent or control the input of pollution from urban areas, transport and built infrastructure	Relevant for the reduction of pollution in general (D5, D8, D9, D10, D11)
22	Measures to prevent or control the input of pollution from forestry	Possibly relevant for the reduction of nutrient and contaminant loads (D5, D8, D9)
23	Natural water retention measures	Relevant for positive effects on nutrients and sediment transport (D5, D7)
24	Adaptation to climate change	Relevant, in particular when related to the coastal zone (D1, D4, D6, D7)

Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

N°	WFD KTM description	Indicative relevance to MSFD
25	Measures to counteract acidification	Unlikely (WFD KTM refers to freshwater systems)

Al fine di garantire maggiore coerenza con la WFD, la guida specifica ulteriormente le tipologie di misure della MSFD di cui all'art. 12, comma 10 e Allegato VI del D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190, declinandole in termini di tipologie chiave di misure come specificate nella tabella sottostante:

N°	Additional KTMs for MSFD reporting
26	Measures to reduce physical loss ⁵ of seabed habitats in marine waters (and not reported under KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)
27	Measures to reduce physical damage ⁶ in marine waters (and not reported under KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)
28	Measures to reduce inputs of energy, including underwater noise, to the marine environment
29	Measures to reduce litter in the marine environment
30	Measures to reduce interferences with hydrological processes in the marine environment (and not reported under KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)
31	Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances, non-synthetic substances, radio-nuclides) and the systematic and/or intentional release of substances in the marine environment from sea-based or air-based sources
32	Measures to reduce sea-based accidental pollution
33	Measures to reduce nutrient and organic matter inputs to the marine environment from sea-based or air-based sources
34	Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
35	Measures to reduce biological disturbances in the marine environment from the extraction of species, including incidental non-target catches
36	Measures to reduce other types of biological disturbance, including death, injury, disturbance, translocation of native marine species, the introduction of microbial pathogens and the introduction of genetically-modified individuals of marine species (e.g. from aquaculture)
37	Measures to restore and conserve marine ecosystems, including habitats and species
38	Measures related to Spatial Protection Measures for the marine environment (not reported under another KTM)

2.1.3. Il programma di misure - DPCM 10 ottobre 2017

Dopo un processo partecipato che ha visto il coinvolgimento del Comitato Tecnico e dei portatori di interessi mediante la consultazione pubblica svolta nel periodo 30 settembre - 31 ottobre 2016 (<http://www.strategiamarina.isprambiente.it/consultazioni/consultazione-2016>), e apportate le modifiche in accoglimento al parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 2 febbraio 2017, l'Italia ha approvato e adottato il Programma di Misure – Strategia Marina mediante DPCM 10 ottobre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2017.

Il numero e la suddivisione delle misure nelle diverse tipologie presenti nel DPCM 10 ottobre 2017 è il seguente:

Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

N. 88 Misure divise in:

- 1.a (Non MSFD adottate e implementate): **29**
- 1.b (Non MSFD adottate e non o par. implementate): **47** suddivise in:
 - Direttiva Habitat e Uccelli: **6**
 - Gruppo 1.b: **10**
 - Pesca: **21**
 - Direttiva Quadro sulle Acque (WFD): **10**
- 2.a e 2.b (Nuove Misure MSFD): **12**

Le nuove misure MSFD2.a e 2.b, presenti nel DPCM 10 ottobre 2017 sono sinteticamente riportate nella tabella sottostante:

Codice	Misura
MADIT-M030-NEW1	Completare la rete dei siti Natura 2000 a mare e conseguente individuazione di misure di conservazione
MADIT-M031-NEW2	Implementazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei
MADIT-M032-NEW3	Acquisizione sistematizzazione e omogeneizzazione nonché ricognizione in forma coerente dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio realizzate nel territorio nazionale con particolare riferimento alle procedure di VIA
MADIT-M033-NEW4	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di elasmobranchi
MADIT-M034-NEW5	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di cetacei e tartarughe marine
MADIT-M035-NEW6	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di uccelli marini
MADIT-M036-NEW7	Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti.
MADIT-M044-NEW8	Istituzione di un National Focal Point on Harmful Aquatic Species and Non Indigenous Species
MADIT-M065-NEW9	Predisposizione di “ Linee Guida per la limitazione e mitigazione degli impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici ”.
MADIT-M083-NEW10	Progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura , incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero

Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

MADIT-M084-NEW11	Studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori
MADIT-M089-NEW12	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l'educazione del pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto del marine litter .

2.1.4. Aggiornamento sullo stato di implementazione del Programma di Misura – Interim Report

L'art. 17, comma 3 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 prevede l'elaborazione e trasmissione alla Commissione Europea di una relazione intermedia nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di Programma di misure. Tale aggiornamento sullo stato di implementazione del programma di misure è previsto a distanza di 3 anni dall'adozione e la guida al reporting (MSFD Guidance Document 12) fornisce una lista di riferimento sullo stato di attuazione delle singole misure e sulle motivazioni per eventuali ritardi nell'attuazione, come specificato nelle tabelle sottostanti:

PROSPETTO DELLE DEFINIZIONI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
Misura non avviata
Alcune azioni sono state avviate
Alcune azioni sono state completate
La maggior parte delle azioni sono completate
Misura pienamente implementata

²PROSPETTO DELLE MOTIVAZIONI SUL RITARDO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE		
Motivazione del ritardo		Spiegazione
Accettazione		Difficoltà nell'accettazione della misura, ad esempio da parte di stakeholder, dipartimenti governativi, Stati membri o in un contesto dell'UE o regionale
Finanziarie		Mancanza di finanziamenti: budget assente o insufficiente (compresi i costi del materiale e del personale)
Meccanismo implementazione nazionale	di -	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l'attuazione della misura a livello nazionale: le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l'attuazione della misura non sono stati ancora adottati
Meccanismo implementazione regionale	di -	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l'attuazione della misura a livello di "Regional Sea Convention": le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l'attuazione della misura non sono stati ancora adottati
Meccanismo implementazione europeo	di -	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l'attuazione della misura a livello unionale: le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l'attuazione della misura non sono stati ancora adottati
Meccanismo implementazione internazionale	di -	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l'attuazione della misura a livello internazionale: le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l'attuazione della misura non sono stati ancora adottati
Implementazione tecnica		Difficoltà tecniche che impediscono l'attuazione della misura

Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

Rapporto costi/efficacia	Costi inadeguati che impediscono l'attuazione della misura, ad esempio nel caso in cui la misura non sia ritenuta efficace come pianificato (al costo originariamente previsto) o l'effetto pianificato possa essere ottenuto solo con costi più elevati rispetto a quanto inizialmente previsto
Dati o Informazioni	Mancanza di dati e informazioni che impediscono l'attuazione della misura
Altro	Altre motivazioni (campo libero)

Il MiTE, per il tramite del Comitato Tecnico, ha raccolto dalle amministrazioni competenti le informazioni necessarie per fornire alla Commissione Europea l'aggiornamento sullo stato di attuazione del programma di misure adottato mediante DPCM 10 ottobre 2017 e ha trasmesso tale comunicazione (Interim Report) alla Commissione Europea in data 25 novembre 2019.

2.2. Aggiornamento POM: genesi e indirizzi preliminari

2.2.1. Stato di implementazione del processo di Aggiornamento POM

Il processo su cicli sessennali della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE, prevede l'aggiornamento del Programma di Misure adottate con DPCM 10 ottobre 2017, da comunicare alla Commissione Europea entro il 31 marzo 2022.

Il MiTE ha avviato nel 2021, per il tramite del Comitato Tecnico, la raccolta delle informazioni necessarie a fornire un quadro esaustivo delle misure esistenti e rilevanti per la MSFD. Sulla base delle misure esistenti e tenendo conto dell'aggiornamento del Buono Stato Ambientale (GES) e dei Traguardi Ambientali (Target) effettuato con DM 15 febbraio 2019, è stata effettuata una *gap analysis* volta a determinare la necessità di nuove misure MSFD (tipologia 2.a e 2.b).

L'approccio metodologico adottato per l'elaborazione della *gap analysis* si inserisce all'interno delle fasi previste nel processo sessennale di implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, alcune delle quali già realizzate (a) e b)):

- a) aggiornamento dello stato di valutazione dell'ambiente marino ai sensi dell'art. 8, al fine di determinare lo stato di partenza sul quale si esercita l'azione delle misure;
- b) aggiornamento della definizione del Buono Stato Ambientale (GES) e della determinazione dei Traguardi Ambientali (Target) ai sensi degli art. 9 e 10, per fissare l'obiettivo da raggiungere mediante le misure esistenti ed eventualmente addizionali;
- c) aggiornamento e verifica dello stato di attuazione delle misure esistenti di tipo 1.a.e 1.b ossia già previste da normative esistenti, esclusa la Strategia Marina. Tale elemento rappresenta una fase essenziale in quanto nel passaggio dal I al II ciclo, i processi di pianificazione e implementazione delle misure previste dalle altre normative possono aver prodotto ulteriori misure o aver aggiornato quelle precedentemente adottate;
- d) determinazione del Gap tra misure esistenti e GES;
- e) definizione delle Nuove misure addizionali previste dal Programma di Misure per la Strategia Marina.

È bene tener presente che nella fase d) il gap tra misure esistenti e GES si basa su una ipotesi di efficacia dell'azione delle misure esistenti che deve prescindere dall'effettivo livello di implementazione delle misure stesse. Ciò si rende necessario al fine di evitare che le nuove misure addizionali possano svolgere un ruolo suppletivo rispetto alle misure esistenti andando a colmare un gap non dovuto ad elementi strutturali ma determinati dallo stato di implementazione. Ad es., nella valutazione del Gap rispetto alle misure previste


Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

dall’implementazione della Direttiva sul Trattamento delle Acque Reflue Urbane, si dovrà supporre come ipotesi di lavoro che tali misure siano pienamente implementate in termini di tipologia di trattamento, abbattimento del 75%, etc....

Inoltre, nella definizione delle nuove misure, è ben possibile che si determinino dei gap allo stato attuale non colmabili, così detti gap strutturali, dovuti ad aspetti di fattibilità tecnica non superabili.

Infine, le misure devono essere sottoposte all’analisi di impatto socio-economico prima della definitiva adozione, così determinando, eventualmente ulteriori gap non colmabili per ragioni economiche.

La figura riportata in basso rappresenta il processo di aggiornamento sopradescritto:



Il seguente quadro riassuntivo, specifica, per ogni descrittore, le risultanze della *gap analysis*:

Descrittore	Gap conoscitivi	Misure esistenti sufficienti	Criticità
D1 -Biodiversità	Sì, elevato	No	Accettazione e condivisione obiettivi, sorveglianza
D2 – Specie non indigene	Sì, elevato	No	Gap strutturale rispetto al GES, possibile non raggiungimento del GES
D3 - Pesca	Sì, medio	No	Impatto socio-economico, accettazione e condivisione obiettivi, sorveglianza
D4- Reti trofiche	Sì, molto elevato	No	Colmare il gap conoscitivo

Aggiornamento Programma di Misure – Strategia Marina

D5- Eutrofizzazione	Sì, basso	Sì	Piena implementazione depurazione (PNRR) e valutazione deposizione atmosferica
D6 – Integrità del fondo marino	Sì, elevato	No	Accettazione, sorveglianza
D7 – Condizioni idrografiche	Sì, molto basso	Sì	Possibili ulteriori impianti eolici
D8 - Contaminanti	Sì, medio	Si	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico
D9 – Contaminanti nel sea food	Sì, medio	Sì	Colmare gap conoscitivo
D10 – Rifiuti marini	Sì, medio	No	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico
D11 – Rumore sottomarino	Sì, molto elevato	No	Colmare il gap conoscitivo

Allo stato attuale, si espone di seguito l'elenco preliminare delle possibili nuove misure MSFD di tipo 2.a e 2.b volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali della MSFD da includere nell'Aggiornamento POM:

Misura 1. (D1) Incremento entro il 2026 della superficie delle aree protette marine mediante l'ampliamento della rete delle Aree marine protette (AMP), dei siti della Rete Natura 2000 e la creazione o il potenziamento delle misure in atto in aree protette marine caratterizzate anche da altri strumenti di protezione spaziale. Tutto ciò al fine di arrivare a proteggere almeno il 20% delle acque territoriali.

Misura 2. (D1, D3) Contrasto del fenomeno del by-catch delle specie incluse negli allegati delle direttive Uccelli e Habitat e negli elenchi del Protocollo SPA-BIO mediante: i) lo sviluppo e adozione di linee guida relative alle buone pratiche di bordo dei pescherecci commerciali; ii) misure di sensibilizzazione dei pescatori professionali rispetto al tema by-catch ed all'adozione di buone pratiche di gestione a bordo; iii) l'introduzione di misure e strumenti di mitigazione delle catture accidentali nei mestieri di pesca più a rischio, identificati mediante approccio quantitativo.

A tale scopo viene creato un tavolo tecnico interministeriale, multidisciplinare, di esperti sul by-catch, coordinato da persona indicata dal MiPAAF, che includa referenti dei ministeri competenti per DCF e MSFD e esperti nazionali, per contribuire, con la propria expertise, alla costruzione del quadro conoscitivo e all'identificazione delle misure più idonee ed adeguate.

Misura 3. (D3) Moratoria della pesca degli esemplari di specie di elevato valore conservazionistico quali le cernie e la corvina, da parte delle attività di pesca ricreativa e subacquea. La moratoria si applicherà alle seguenti specie: Cernia bruna (*Epinephelus marginatus*), Cernia dorata (*Epinephelus costae*), Cernia nera

(*Epinephelus caninus*), Cernia rossa (*Myxteroperca rubra*), Cernia di fondale (*Polyprion americanus*), Corvina (*Sciaena umbra*).

Misura 4. (D1, D6). Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione rivolte a diportisti e centri immersione per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti, con particolare riferimento all'impatto ambientale derivante dal turismo nautico (ancoraggi) sulle praterie di fanerogame marine (*Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*).

Misura 5. (D2) Adozione di una norma che delinea la possibilità e le modalità di commercializzazione di specie non indigene commestibili (ad es. granchio blu, pesce coniglio, ecc.), al fine di contrastarne anche la diffusione. La misura prevede una campagna informativa rivolta a Capitanerie di Porto, alle associazioni/cooperative di pesca, ai mercati ittici, finalizzata a far conoscere le principali specie aliene commestibili e promuoverne la commercializzazione. La verifica dell'efficacia della misura sarà basata sulla tracciabilità delle catture/vendite che fornirà anche un dato attendibile di abbondanza/biomassa di ogni specie. La misura dovrà prevedere il divieto di qualsiasi forma di allevamento/riproduzione di tali specie.

Misura 6. (D2) Implementazione della misura già prevista sul National Focal Point nazionale. Definizione del protocollo per l'attuazione del sistema di *early warning*; individuazione di un albo/lista di esperti tassonomi deputati alla validazione delle segnalazioni di specie acquatiche aliene e pericolose e alla proposta di eventuali misure di contenimento/mitigazione da adottare.

Misura 7. (D2) Molluschicoltura - la molluschicoltura è un'importante via di introduzione (involontaria) di specie non indigene che rientra nel TRANSPORT- CONTAMINANT secondo la classificazione adottata dal JRC. Si propone una misura per rendere tracciabili e disponibili i dati relativi a tutte le movimentazioni dei lotti di molluschi bivalvi: importazioni da altri paesi e trasferimenti di lotti da un impianto all'altro in ambito nazionale. Questo consentirebbe di limitare la diffusione e le introduzioni di specie non indigene indesiderate nell'ottica di una corretta implementazione della misura 6. Si precisa che tale misura non si sovrappone con il regolamento (CE) 708/2007 in quanto il *Mytilus galloprovincialis* è una specie indigena non soggetta alle disposizioni di tale regolamento, mentre *Tapes philippinarum* e *Magallana gigas*, pur essendo due specie non indigene, sono incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 (aggiornato nel Reg 506/2008) che stabilisce l'elenco delle specie cui non si applicano alcune disposizioni del regolamento medesimo.

Misura 8. (D2) Adozione di linee guida per il controllo e la gestione del *biofouling* di imbarcazioni per minimizzare il trasferimento di specie acquatiche invasive sulla base del documento IMO Resolution MEPC.207(62) 2011 (*Guidelines for the control and management of ship's biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic*) e successive revisioni.

Misura 9. (D3) Introduzione di una taglia minima di sbarco per specie selezionate di selaci commerciali.

Misura 10. (D1, D3) Istituzione di un tavolo tecnico interministeriale, multidisciplinare, sulla pesca ricreativa e pesca subacquea che includa referenti dei ministeri competenti per DCF e MSFD e esperti nazionali, e che abbia lo scopo di contribuire con la propria expertise alla costruzione del quadro conoscitivo funzionale a identificare le misure più idonee e adeguate per l'istituzione di un sistema di licenze per la pesca ricreativa e subacquea e per la regolamentazione delle relative attività e la messa a punto di specifiche attività di sensibilizzazione.

Misura 11. (D3) Incremento del contrasto alla pesca illegale, Non Riportata e Non regolamentata (INN) al fine di limitare gli effetti ambientali e sulle risorse, anche in riferimento all'*enforcement* delle misure di controllo ambientale associate all'implementazione delle misure di ripristino ecologico previste dal PNRR. A tale scopo viene istituito un tavolo tecnico interministeriale, multidisciplinare, di esperti sulla pesca INN che includa referenti dei ministeri competenti per DCF e MSFD, CCPP ed esperti nazionali, e che abbia lo scopo di contribuire con la propria expertise alla costruzione del quadro conoscitivo e all'identificazione delle misure più idonee ed adeguate.

Misura 12. (D3) Adozione di metodi quantitativi che permettano di valutare il contributo diretto dei piani di gestione della pesca al raggiungimento degli obiettivi comunitari di sostenibilità del prelievo ittico.

Misura 13. (D1, D3) Sviluppo di azioni di formazione degli operatori del settore ittico rispetto agli aspetti di sostenibilità della pesca.

Misura 14. (D3) Implementazione dei controlli per il rispetto del divieto di pesca su substrati biogenici, compresi i letti di maërl (anche le associazioni a rodoliti), e per le attività di mappatura degli stessi, tenendo in considerazione anche le limitazioni già prescritte dal Reg. CE 1967/2006 e per gli aspetti rilevanti del Reg. CE 1224/2009. A tal fine anche le imbarcazioni con LFT (Lunghezza Fuori Tutto) < 15 m che operano con attrezzi da pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo (in particolare quelle attrezzate con draghe idrauliche e strascico) saranno dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione.

Misura 15. (D10) Si ripropone la precedente misura sui porti per il Fishing For litter.

Misura 16. (D10) Studio, progettazione e creazione di una filiera per le cassette per il pesce per favorire il passaggio dall'utilizzo delle cassette monouso in polistirolo alle cassette lavabili e riutilizzabili.

Misure 17. (D10) Istituzione di un tavolo tecnico interministeriale, multidisciplinare, di esperti sul tema dei rifiuti sul fondo che includa referenti dei ministeri competenti per DCF e MSFD e esperti nazionali. Lo scopo del tavolo tecnico è quello di contribuire con la propria expertise alla costruzione del quadro conoscitivo completo e multidisciplinare mettendo a sistema le conoscenze e i dati disponibili al fine di identificare le misure più idonee per il contrasto degli impatti dei rifiuti sul fondale marino.

Misura 18. (D5) Misura inerente il corretto percorso per l'autorizzazione degli impianti STP (*sewage treatment plant*) a bordo delle navi con tragitto nazionale o che non ricadono nel campo di applicazione della MARPOL.

Misura 19. (D5) Misura inerente il *sewage* nei porti turistici: Promozione di impianti idonei al conferimento (trattamento e smaltimento) del *sewage* nei porti turistici.

Misura 20. (D10) Misura inerente l'applicazione della nuova Direttiva 904 /2019 in merito alla creazione di sistemi di EPR: predisposizione di un Decreto Ministeriale per la realizzazione di sistemi di EPR (responsabilità estesa del produttore) per i prodotti di cui all'articolo 8 della Direttiva 904/2019 e di cui all'allegato PARTE E sezione 1, nonché delle reti per mitilicoltura, per la corretta gestione del fine vita delle attrezzature per la pesca e l'acquacoltura.

Misura 21. (D10) Raccolta dei rifiuti marini alla foce dei fiumi e nello specchio marino circostante.

Misura 22. (D10) Valutazione di strumenti per la riduzione dei rifiuti da sorgenti fluviali anche attraverso l'utilizzo di prototipi sostenibili sperimentali per la loro intercettazione.

Misura 23. (D10) Studio, progettazione e creazione della filiera di riciclo dei rifiuti marini.

Misura 24. (D10) Avviare prototipi sperimentali su impianti di depurazione per la rimozione delle microplastiche.

Misura 25. (D10) Misura relativa all'utilizzo di materiali ecocompatibili: promozione, anche attraverso l'utilizzo di incentivi, della produzione ed utilizzo di attrezzi da pesca ed acquacoltura biodegradabili.

Inoltre, sono previste le seguenti proposte di modifica di misure MSFD già presenti nel DPCM 10 ottobre 2017:

1. Modifica della nuova misura n.11 –Studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori: “Predisposizione di uno strumento normativo per l'implementazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori, in attuazione della Direttiva 883/2019”.
2. Fra le azioni specifiche relative alla misura MADIT-M078 - MICIT-M077 - MWEIT-M080 “Misura per ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui” si dovrà aggiungere, qualora emanata prima dell'adozione del PoM aggiornato, la normativa autorizzatoria impianto STP a bordo delle navi con tragitto nazionale.
3. la definizione della misura MADIT-M080 - MICIT-M079 - MWEIT-M082 andrebbe modificata specificando che i rifiuti al momento considerati come rifiuti solidi urbani sono solamente quelli spiaggiati: “Misura che definisce i rifiuti presenti sulle spiagge come rifiuti solidi urbani anche se non in maniera completamente in linea con la MSFD”.

Tali nuove misure saranno sottoposte ad una analisi di fattibilità tecnica e di impatti socioeconomici (analisi costi/efficacia e/o costi/benefici) al fine di determinare il programma di misure da sottoporre a consultazione pubblica e successivamente Conferenza Unificata per il parere di competenza.

3. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

European Commission. 2018. Reporting on Programmes of Measures (Art. 13), on exceptions (Art. 14), and on interim reports (Art. 18) for the Marine Strategy Framework Directive. DG Environment, Brussels. Pp 43 (MSFD GuidanceDocument 12).